

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato regionale dell'Economia

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28 e ss.mm.ii;
- VISTA la Legge Regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni
- VISTO l'art. 20 della l.r. 12 maggio 2010 n. 11 e ss.mm.ii nonché la legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 che disciplinano i controlli sulla gestione delle società regionali;
- VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii;
- VISTA la legge regionale 10 luglio 2018 n. 10 art. 2 che ha introdotto un sistema di controllo direzione e coordinamento sulle società partecipate della regione;
- VISTO il Decreto dell'Assessore regionale per l'Economia n. 2731 del 26/10/2018 che dà attuazione al predetto art. 2 della l.r. n. 10/2018;
- VISTO lo statuto della Società Irfis – Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.a., in breve Irfis-FinSicilia S.p.a., iscritta nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 D.L.gs. settembre 1993 n. 385 – Testo Unico Bancario, modificato dall'assemblea dei soci nella seduta del 7/8/2020 per l'ampliamento dell'attività della società stessa, da svolgere in "house providing" della Regione Siciliana;
- VISTA la nota dell'IRFIS prot. n.9356 dell'8/10/2020 con la quale comunica l'iscrizione all'ANAC nell'elenco delle società in house della Regione Siciliana;
- RITENUTO che la Società IRFIS può contestualmente svolgere attività di intermediario finanziario, la cui attività è vigilata dalla Banca d'Italia, e l'attività di gestione "in house providing" per conto della Pubblica Amministrazione;
- CONSIDERATA la necessità per la società IRFIS di coordinare le modalità del controllo analogo previsto per le società in house con i controlli spettanti alla Banca d'Italia;
- CONSIDERATA altresì, la necessità di non pregiudicare alla società Irfis-FinSicilia S.p.a, la prosecuzione dell'operatività nel libero mercato quale intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario;

DECRETA

Art. 1

La società partecipata Irfis – Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.a., in breve Irfis-FinSicilia S.p.a., iscritta nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 D.L.gs. 1 settembre 1993 n. 385 – Testo Unico Bancario e vigilata dalla Banca d'Italia, è sottoposta, quale società in house, al controllo analogo della Regione Siciliana che lo esercita con le modalità e nelle forme previste dalla legislazione nazionale, dalle leggi regionali e dal Decreto dell'Assessore per l' Economia n. 2731 del 26.10.2018 per le parti applicabili.

Art. 2

Al fine di consentire alla Banca d'Italia il mantenimento dell'effettività dei controlli d'istituto resta fermo che la competenza e la vigilanza sulle attività a valere sui fondi propri è riservata esclusivamente alla Banca d'Italia, per tutte le attività previste dal Testo Unico Bancario, sino al mantenimento dell'iscrizione dell'Irfis – FinSicilia S.p.a. nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 D.L.gs. 1 settembre 1993 n. 385 – TUB, giusta quanto disposto dall'art. 20 comma 6 quinquies L.R. 11/2010. E' attribuita alla Ragioneria della Regione Siciliana l'attività di controllo analogo previsto per le società in house, che viene esercitato con le modalità previste dalle normative nazionali e regionali in materia, nonché secondo quanto disposto dal Decreto dell'Assessore per l' Economia n. 2731/201.

Art. 3

Nel rispetto delle previsioni della Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 e successive modifiche ed integrazioni, Tit. III, Cap. 1, Sez. VII, par. 8, l'IRFIS dovrà gestire i fondi pubblici assicurando il presidio dei relativi rischi, inclusi quelli operativi, legali e reputazionali che l'attività di gestione comporta.

L'IRFIS nella gestione dei fondi pubblici dovrà identificare i conflitti di interesse che possono insorgere nello svolgimento delle attività relative alla gestione di tali fondi, adottando adeguati presidi organizzativi per la loro rimozione e, ove ciò non sia possibile, per la loro gestione.

La società nella gestione dei fondi pubblici si conforma, in un orizzonte temporale annuale e pluriennale, al principio del contenimento delle spese di funzionamento e delle spese per studi, consulenze, relazioni pubbliche e convegni – fatte salve le spese in tali ultime categorie necessarie al perseguimento dell'oggetto sociale - dandone contezza nell'ambito della relazione allegata al budget annuale, in sede di previsione di bilancio e nella relazione allegata al bilancio consuntivo.

Il principio di contenimento delle spese per la gestione dei fondi pubblici, riferito anche a quelle del personale, è improntato a criteri di efficienza organizzativa. La società individua eventuali modalità o strumenti di miglioramento della gestione e del controllo delle spese, anche attraverso un processo di revisione e razionalizzazione che analizzi la qualità della spesa ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 4

L'assegnazione all'Irfis e la relativa gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia e la prestazione di servizi ad essi inerenti sono disciplinate da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e la società. I contratti indicano i criteri e le modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi pubblici e l'attività svolta per proprio conto dalla società; a tal fine questa può istituire organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia di finanziamenti agevolati e separate contabilità nel rispetto del comma 3 dell'art. 16 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. ferme restando le forme di controllo analogo di cui al comma 1 dello stesso articolo. I contratti determinano, altresì, i compensi ed i rimborsi spettanti alla società.

Art. 5

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto le singole commesse affidate dalla Regione saranno regolamentate con i relativi contratti di servizio anche per gli adempimenti e le modalità di attuazione del controllo analogo.

Palermo, 20.10.2020


L'Assessore

